

SESSIONE DEL 1878 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1878

Poichè nessuno domanda facoltà di parlare, metto ai voti quest'articolo primo.

(È approvato.)

« Art. 2. Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di prima previsione del 1879 negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati con la legge del bilancio definitivo del 1878 per i diversi Ministeri ed amministrazioni dipendenti. »

La discussione è aperta.

MINISTRO PER LE FINANZE. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha facoltà di parlare.

MINISTRO PER LE FINANZE. Dichiaro di accettare l'articolo 2, perchè è conforme agli intendimenti del Governo, e poi perchè risponde ai precedenti parlamentari sopra questa materia.

Stimo però necessario di proporre un'aggiunta all'articolo formulato dalla Commissione: propongo, cioè, che, in fine di esso siano aggiunte le parole: « salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali. »

Quest'aggiunta è resa specialmente necessaria da che col primo del prossimo gennaio dovrà andare in vigore la recentissima legge, votata dai due rami del Parlamento, e sanzionata dal Re in data del 3 dicembre corrente, sul riordinamento del personale della regia marina.

Io mi auguro che la Commissione generale del bilancio vorrà accettare l'emendamento che ho l'onore di proporre alla Camera.

LA PORTA, relatore. A nome della Commissione generale del bilancio dichiaro di accettare l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole ministro delle finanze. Però debbo dichiarare che la Commissione riteneva che questo concetto era incluso tanto nell'articolo 1, quanto nell'articolo 2; poichè essa, volendo riservare la prerogativa della Camera per le variazioni che si portavano al bilancio del 1878, non intendeva punto di contenere l'esercizio del bilancio di fronte a disposizioni di legge già approvate dal Parlamento stesso.

Con questa dichiarazione io ripeto che accetto la proposta dell'onorevole ministro delle finanze.

PRESIDENTE. Dunque, se nessun altro chiede la parola, rileggo l'articolo coll'aggiunta concordata tra il ministro delle finanze e la Commissione generale del bilancio:

« Art. 2. Nulla sarà innovato fino all'approvazione degli stati di prima previsione del 1879 negli organici, stipendi ed assegnamenti approvati con la legge del bilancio definitivo del 1878 per i diversi Ministeri ed amministrazioni dipendenti, salvo le disposizioni derivanti da leggi speciali. »

Poichè nessuno chiede di parlare, metto ai voti quest'articolo così modificato.

Chi lo approva, sorga.

(La Camera approva.)

« Art. 3. Fino a nuova disposizione legislativa il Governo del Re è autorizzato a fare, nei mesi di gennaio e febbraio 1879, le spese di costruzioni ferroviarie in corso o dipendenti da leggi anteriori alla presente, stanziando ai relativi capitoli dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici due dodicesimi della somma di lire 35,000,000 proposta pel venturo esercizio col progetto di legge n° 57 presentato alla Camera dei deputati nella tornata del 18 maggio 1878. »

(È approvato.)

« Art. 4. Gli stanziamenti ripartiti in capitoli identici nello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle finanze e in quello della spesa del Ministero del tesoro pel 1879 potranno indistintamente impiegarsi nelle spese concernenti i relativi congeneri servizi. »

(È approvato.)

MORDINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su di che?

MORDINI. Per proporre un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. L'onorevole Mordini ha facoltà di parlare.

MORDINI. Propongo un articolo aggiuntivo di questo tenore: « Nulla resta innovato al capoverso dell'articolo 71 della legge 20 aprile 1871, la quale rimane in vigore anche dopo l'articolo 71 a quello sostituito dalla legge del 30 dicembre 1876. »

Ecco di che si tratta: L'articolo 71 della legge 20 aprile 1871, per la riscossione delle imposte, nel suo primo comma dichiarava che dopo tre mesi dalla scadenza del quinquennio cessava per gli esattori il privilegio fiscale.

Nel secondo comma per altro soggiungeva che gli atti fiscali che fossero stati intrapresi dopo questo tempo avrebbero conservato per altri tre mesi successivi il privilegio fiscale.

Colla legge del 30 dicembre 1876, che modificò la precedente, all'articolo 71 fu sostituito il seguente:

« Dopo un anno dalla scadenza del contratto di esattoria cessano i privilegi fiscali dell'esattore, ed i suoi crediti ancora esigibili diventano privati. »

Di fronte a questa disposizione nuova è sorto un dubbio di incontestabile gravità, il dubbio cioè se i tre mesi per gli atti fiscali intrapresi che erano accordati dalla legge del 1871, siano conservati o no sotto l'impero della legge del 30 dicembre 1876.

Il dubbio, ho detto, è di incontestabile gravità, in quanto che adesso che cosa segue?

* Segue che gli esattori fanno ogni loro sforzo per mettersi in pari, e lo fanno anche a carico dei con-